Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 19 febbraio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1946, n. 675.

Finanziamento per la rimessa in efficienza delle imprese industriali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' elevato a 25 miliardi di lire l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, a favore di imprese industriale da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare

Art. 2.

L'ammontare dei finanziamenti autorizzati con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, numero 449 e con il decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1946, n. 524, è elevato a 13 miliardi di lire.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — GULLO — SCOCCIMARRO — ROMITA — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 676.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, istitutivo del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato col regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 37, relativa alla iscrizione del personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel detto regolamento, riguardanti la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 6, 7 e 18 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione, approvato col regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 6. — Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Ministro per le finanze ed è costituito come segue:

presidente: il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette;

membri:

un funzionario amministrativo di grado 5° o 6° della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

il funzionario amministrativo di grado non inferiore al 6°, preposto alla Divisione del personale, a cui si riferisce il Fondo ed in mancanza il funzionario che lo sostituisce;

cinque rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliersi tutti fra quelli residenti in Roma e precisamente:

a) un funzionario del gruppo *A* ingegnere per le Imposte di fabbricazione;

b) un funzionario del gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane;

c) un funzionario del gruppo *B* specializzazione Imposte di fabbricazione;

d) un funzionario del gruppo *C* specializzazione Imposte di fabbricazione;

e) un rappresentante da scegliere o nella categoria operai permanenti di cui all'art. 1 del presente regolamento o in quella degli uscieri degli uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione;

segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9° che interverrà alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo.

Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale cui a fine di ogni esercizio finanziario, in relazione alle prestazioni date, potrà essere liquidato un compenso nella misura che sarà determinata dallo stesso Consiglio.

All'ufficio di segreteria sarà aggregato un funzionario di gruppo *B* o *C* del ruolo provinciale delle imposte di fabbricazione e di grado 7° o 8°, con attribuzioni contabili, che potrà essere chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio, senza voto deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilità del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato o più anziano in grado tra i funzionari dell'Amministrazione centrale, membri del Consiglio.

Le cariche sono gratuite, tranne quella del segretario che verrà retribuito con somme da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo a fine di ogni esercizio finanziario in relazione alla entità del lavoro compiuto.

I cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere da *a*) a *e*), membri del Consiglio di amministrazione del Fondo, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 7. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il presidente o chi ne fa le veci tre almeno dei rappresentanti del personale provinciale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta i voti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora qualche componente del Consiglio di amministrazione, per due sedute consecutive, non intervenga per motivi non giustificati alle riunioni del consiglio stesso, incorrerà nella decadenza dalla carica sarà proposto al Ministro per la sostituzione.

Art. 18. — Le domande di sovvenzione debbono essere indirizzate al presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo, e — salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo — trasmesse per il tramite dei capi degli Uffici tecnici circoscrizionali e dei Laboratori chimici, i quali le correderanno con i documenti, che dovranno essere esibiti dai richiedenti, con le necessarie informazioni sulla attendibilità della richiesta con un proprio motivato parere. In caso di assenza dei titolari degli uffici, i funzionari che li sostituiscono il servizio attenderanno senza indugio agli adempimenti di cui al precedente comma.

Le domande di sovvenzione presentate dai funzionari dei gradi 5° e 6° saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dai funzionari, operai od uscieri assegnati o distaccati presso altri uffici saranno trasmesse — osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo — al precedente del Consiglio di amministrazione per il tramite dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Scoccimarro — D'Aragona

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 44. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 677.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato col regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243, successivamente modificato con il regio decreto 5 dicembre 1940, n. 1850;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel detto regolamento, riguardanti la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione del Fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 5, 6 e 16 del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 luglio 1939, n. 1243, sono sostituiti nel testo come segue:

Art. 5. — Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del Ministro per le finanze ed è costituito come appresso:

presidente: il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette:

membri:

un funzionario amministrativo di grado 5° o 6° della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette;

il funzionario amministrativo di grado non inferiore al 6°, preposto alla Divisione del personale delle dogane, o, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce;

un funzionario di gruppo *A* del ruolo provinciale delle Dogane, un impiegato del gruppo *B* ed uno del gruppo *C* dello stesso ruolo, nonchè un commesso di dogana, da scegliersi tutti tra il personale residente a Roma;

segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette di grado non superiore al 7° e non inferiore al 9°, che interverrà alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal più elevato o più anziano in grado dei due funzionari amministrativi membri del Consiglio.

Le cariche sono gratuite, tranne quella del segretario, che verrà retribuito con somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del Fondo alla fine di ogni esercizio finanziario in relazione alla entità del lavoro compiuto.

I quattro membri del Consiglio di amministrazione, appartenenti ai ruoli provinciali delle Dogane, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

All'ufficio di segreteria sarà aggregato un funzionario del ruolo provinciale delle Dogane di grado 7° o 8°, con attribuzioni contabili, che potrà essere chiamato ad intervenire alle sedute del Consiglio senza voto deliberativo, nelle questioni riguardanti la contabilità del Fondo.

Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale, cui a fine di ogni esercizio finanziario, in relazione alle prestazioni date, potrà essere liquidato un compenso nella misura che sarà determinata dallo stesso Consiglio.

Art. 6. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi

componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci, uno dei due funzionari amministrativi e tre dei quattro appartenenti ai ruoli provinciali delle Dogane.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora qualche componente del Consiglio di amministrazione, per due sedute consecutive, non intervenga per motivi non giustificati alle riunioni del Consiglio stesso, incorrerà nella decadenza dalla carica e sarà proposto al Ministro per la sostituzione.

Art. 16. — Le domande di sovvenzione debbono essere dirette al presidente del Consiglio di amministrazione e — salve le eccezioni di che al terzo comma del presente articolo — trasmesse per il tramite del direttore della Circoscrizione doganale, il quale le correderà con i documenti che dovranno essere esibiti dai richiedenti, con le necessarie informazioni sulla attendibilità delle richieste e con il proprio motivato parere.

In caso di assenza del direttore della Circoscrizione doganale, il funzionario che lo sostituisce in servizio attenderà senza indugio agli adempimenti di cui al precedente comma.

Le domande di sovvenzione, presentate da funzionari di grado 5° e 6°, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate da funzionari e commessi assegnati o distaccati presso uffici non dipendenti dal direttore della Circoscrizione doganale saranno trasmesse — osservate le modalità di cui al primo comma del presente articolo — al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Scoccimarro — D'Aragona

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 45. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 21.

Norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, in materia di assegnazione di prodotti agricoli e industriali, di prezzi e di commercio estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

Sono convalidati i seguenti atti e provvedimenti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale:

1) le disposizioni date per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti agricoli ed industriali nonchè per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni in genere:

2) le disposizioni relative alle importazioni, alle esportazioni e alle compensazioni private;

3) le pronunzie di sanzioni amministrative emesse per la violazione delle disposizioni sui prezzi, in base a provvedimenti legislativi emanati dal sedicente governo della repubblica predetta, salvo che siano intervenute sentenze di assoluzione dai corrispondenti reati.

Tuttavia il Ministro competente può, entro il 31 marzo 1947, d'ufficio o su istanza degli interessati, dichiarare inefficaci le disposizioni e le pronuncie stesse, in base a determinazioni del Comitato interministeriale dei prezzi per quanto concerne la materia di competenza del Comitato.

Sono esclusi dalla convalida stabilita dal presente articolo gli atti e provvedimenti emanati in materia di integrazione di prezzi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, si applicano anche alle sentenze emesse in materia di infrazione alle norme sui prezzi dal tribunale costituito con la partecipazione di un esperto come terzo giudice, in base a disposizioni emanate sotto l'impero della sedicente repubblica sociale.

Art. 3.

E' riconosciuta valida la clausola salvo conguaglio o altra equivalente aggiunta all'indicazione del prezzo nei contratti di vendita o somministrazione stipulati dopo il 25 aprile 1945 e fino al 31 dicembre 1945 nei territori sottoposti all'amministrazione del Governo Militare Alleato con la denominazione territorio settentrionale.

Il conguaglio del prezzo dovrà farsi con riferimento a quello risultante dal provvedimento dell'autorità competente che sia entrato in vigore in data immediatamente successiva alla stipulazione del contratto e che si riferisca al luogo ove doveva effettuarsi la consegna o la somministrazione.

La disposizione del presente articolo non si applica ai contratti stipulati successivamente alla pubblicazione di provvedimenti del Comitato prezzi Alta Italia che abbiano determinato in modo definitivo il prezzo dell'oggetto della vendita o della somministrazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE — SEGNI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed alla manovalanza generica di Matera, Fusina, Bernalda, Montescaglioso, Ferrandina, Pisticci, Tricarico e Stigliano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 196.

(878)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946 n. 373;
Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373 ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Modena, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che per appartenere alle più differenti attività lavorative debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 197.

(879)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica, edile ed alla manovalanza generica della provincia di Novara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che si trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4 foglio n. 194.

(880)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373,

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile della provincia di Teramo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 195.

(881)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1946.

Convalida della accettazione delle dimissioni da direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto 6 maggio 1943, con il quale il ragioniere Giuseppe Ferrario fu nominato direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1944, n. 1045, emanato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nonchè la nota n. 21610 in data 16 dicembre 1944 del sedicente Ministero dell'economia corporativa, dai quali risulta che il ragioniere Giuseppe Ferrario presentò le dimissioni da direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che le dimissioni furono accettate

Considerato che le dimissioni furono determinate da motivi personali e che all'accettazione di esse furono estranee considerazioni di carattere politico;

Decreta:

E' convalidata, con effetto dalla data di effettiva esecuzione, l'accettazione delle dimissioni da direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presentate dal rag. Giuseppe Ferrario sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

(815)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Convalida del contratto di acquisto, da parte dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dell'immobile sito in Roma, via dei Mille nn. 21, 23, 25.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione dei territori liberati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Viste le istanze in data 8 febbraio e 19 aprile 1945, con le quali l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha chiesto la convalida, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, come atto portante disposizioni di beni, del contratto stipulato con la liquidazione del Patronato nazionale assistenza sociale riguardante l'acquisto dell'immobile sito in Roma, via dei Mille, civici nn. 21, 23, 25, per il prezzo di lire 4.920.000, come da rogito notaio Chinni 21 febbraio 1944, registrato a Roma il 23 febbraio successivo, al n. 15969, vol. 658, e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma il 3 marzo 1944, n. 3788 del reg. gen. d'ord. e n. 1668 del reg. form.;

Viste le deduzioni presentate dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e la documentazione esibita dall'Istituto stesso e dalla liquidazione del Patronato;

Ritenuto che il contratto predetto deve ritenersi un atto di disposizione dei beni della liquidazione del Patronato nazionale assistenza sociale, avendo importato trasferimento nel patrimonio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dell'immobile sito in Roma, via dei Mille, civici nn. 21, 23, 25;

Ritenuto, d'altra parte, che l'operazione di compravendita fu determinata dalla necessità, per il Patronato venditore, di procurarsi i mezzi liquidi necessari per effettuare il pagamento delle indennità di quiescenza al personale licenziato, restando esclusi motivi di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido il contratto stipulato dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con la liquidazione del Patronato nazionale assistenza sociale riguardante l'acquisto dell'immobile sito in Roma, via dei Mille, civici nn. 21, 23 25, per il prezzo di L. 4.920.000, come da rogito notaio Chinni 21 febbraio 1944, registrato a Roma il 23 febbraio successivo, al n. 15969, vol. 658.

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

(816)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.
Nomina del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, con cui è stata indetta, fra le altre, una sessione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la suddetta Corte di appello;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente supplente della Commissione stessa;

Decreta:

Il dott. D'Andrea Luigi, consigliere presso la Corte d'appello di Catanzaro, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la detta Corte.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1947
Registro n. 3, foglio n. 34. — OLIVA

(768)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1947.
Compensi spettanti agli ispettori metrici per l'esecuzione dei giri di verificazione periodica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, concernente variazioni temporanee di alcune disposizioni di carattere economico del suddetto regolamento;

Visti i regi decreti 11 gennaio 1923, n. 221, e 30 dicembre 1923, n. 3119, con i quali venne prorogata la durata di applicazione delle suddette disposizioni;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, col quale le variazioni di cui sopra furono rese definitive;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1942, con il quale sono state variate le disposizioni contenute nell'art. 139, comma *a*), del regolamento per il servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 4820, con il quale sono state regolarmente variate le disposizioni contenute nell'art. 139 del citato regolamento sul servizio metrico;

Riconosciuta la urgente necessità di variare i compensi spettanti agli ispettori metrici per l'esecuzione dei giri di verificazione periodica dei pesi e delle misure nei luoghi stabiliti dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1946, la quota fissa di L. 45 e le indennità chilometriche di L. 8 e di L. 15 stabilite dall'art. 2 del decreto interministeriale 28 settembre 1944, n. 4820, citato nelle premesse, sono elevate rispettivamente a L. 270, L. 50, L. 90.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data, la quota di L. 0,25 per ogni certificato di verificazione rilasciato agli utenti metrici, stabilita dall'art. 139, comma *b*), del regolamento per il servizio metrico, modificato con il regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1473, e successivamente elevata a L. 0,50 col decreto interministeriale 28 settembre 1944, è portata a L. 3.

Art. 3.

Allo stanziamento della somma necessaria per l'esecuzione del presente decreto, sarà provveduto mediante integrazione del cap. 44 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1946-47 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MORANDI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1947
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 235.

(824)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale dell'agricoltura in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636: 10 giugno 1940. n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(584)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, con cui è stata indetta, fra le altre, una sessione di esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Brescia;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la suddetta Corte d'appello;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Angelino Sigurani, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo perchè trasferito altrove;

Decreta:

Il dott. Pietrarota Domenico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte, in sostituzione del dott. Sigurani Angelino.

Roma, addì 24 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1947
Registro n. 3, foglio n. 48. — OLIVA

(769)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.

Nomina del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, con cui è stata indetta, fra le altre, una sessione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Potenza;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la suddetta Corte d'appello;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente supplente della Commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Maione Arturo, consigliere della Corte d'appello di Potenza, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la detta Corte.

Roma, addì 24 gennaio 1947

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1947
Registro n. 3, foglio n. 47. — OLIVA

(767)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1947.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari:

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, col quale il prof. Achille Sacchi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara;

Ritenuto che il prof. Sacchi, in relazione all'attività da lui svolta in qualità di capo dell'Ufficio interregionale di Bologna della Federazione italiana dei Consorzi agrari, ha chiesto di essere esonerato da tale incarico;

Decreta:

Il dott. Gino Tostani è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, in sostituzione del prof. Achille Sacchi, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 2 febbraio 1947

Il Ministro: SEGNI

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1947.

Costituzione di una Commissione per la disciplina dei rapporti fra gli Istituti di assicurazione obbligatoria e i sanitari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Ritenuta la opportunità di costituire una Commissione per la disciplina dei rapporti tra Istituti di previdenza sociale e i sanitari;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta:

1) dal direttore generale della Previdenza e assistenza sociale;

2) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

5) da un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici;

6) da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei medici condotti;

7) da un rappresentante dell'Associazione dei medici ospedalieri;

8) da un rappresentante della Federazione nazionale delle ostetriche;

9) da un rappresentante della Confederazione generale italiana del lavoro;

10) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori;

11) da un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

12) da un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esplicherà le funzioni di segretario.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente ha il compito di:

1) promuovere la disciplina dei rapporti tra i sanitari (medici e ostetriche) e gli Istituti di assicurazione obbligatoria per le malattie, allo scopo specialmente di precisare il trattamento economico secondo le diverse modalità in cui si svolgono le prestazioni dei sanitari stessi;

2) comporre le divergenze tra gli Istituti predetti e i sanitari.

Alla Commissione predetta — opportunamente integrata dai rappresentanti degli enti interessati — spettano gli stessi compiti indicati nei nn. 1) e 2) del presente articolo in caso di regolamento di rapporti fra i sanitari e gli altri Istituti di assicurazione obbligatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1947

Il Ministro: ROMITA

(957)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Ratti Alberto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 85 decisioni N. 47-1946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 17 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ratti Alberto fu Egidio, nato a La Spezia il 5 maggio 1886 e residente in Roma, via Piediluco n. 3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto, ricorre la seconda ipotesi discriminatrice della l'appartenenza all'O.V.R.A.; di non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista;

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Ratti Alberto e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 17 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(572)

Esito del ricorso presentato da Gatteschi Giovanni avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 86 decisioni N. 232/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 18 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A., composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Gatteschi Giovanni fu Ugo, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1891 ed ivi residente in via Mannini n. 2, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Pertanto il ricorso merita pieno accoglimento, per non essere stato confidente dell'O.V.R.A. e non avere svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Gatteschi Giovanni e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 18 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(573)

Esito del ricorso presentato da Torrigiani Anna Maria avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 88 *decisioni* N. 34/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 21 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla signora Torrigiani Anna Maria fu Plinio e fu Petri Maria, nata a Prato il 7 giugno 1888 ed abitante in Roma, via Panama n. 77, ai sensi dell'art 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

devesi dunque concludere che la Torrigiani non fu mai confidente dell'O.V.R.A.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Torrigiani Anna Maria e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 21 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(575)

Esito del ricorso presentato da Valente Attilio avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 87 decisioni N. 39/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 20 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Valente Attilio fu Angelo e fu Ballarini Angela, nato a Scorzè (Venezia) ed ivi abitante al Lido, via Dandolo n. 24, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Valente Attilio contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 20 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTINA A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(574)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo della pasta naturalmente integrata

In conformità alle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e a complemento di quanto disposto con provvedimento riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1947, relativo ai prezzi dei prodotti dietetici, l'Alto Commissariato per l'alimentazione comunica che il prezzo della pasta naturalmente integrata è stato fissato in L. 11.400 al quintale, per merce resa su veicolo franco stabilimento produzione, imballaggio compreso, confezionata in pacchetti originali non superiori ai 200 grammi.

L'Alto Commissario aggiunto: SANSONE

(872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 896.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(797)

Autorizzazione al comune di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna), di un mutuo di L 2.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(798)

Autorizzazione al comune di Massa Lombarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massa Lombarda (Ravenna), di un mutuo di L. 1.080.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(799)

Autorizzazione al comune di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 20 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Ninfa (Trapani), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(800)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Partanna (Trapani), di un mutuo di L. 1.670.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(801)

Autorizzazione al comune di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gibellina (Trapani), di un mutuo di L. 540.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(802)

Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camporeale (Trapani), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(803)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 91 del 31 gennaio 1947, riguardante il prezzo delle tariffe dei pubblici servizi.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 91 del 31 gennaio 1947, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società Ofantina Lucana di Elettricità* (*S.O.L.E.*) con sede in Napoli, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 650 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli autorizzati con circolare n. 68 del 1° ottobre 1946 e saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto comunale di Acerno* (Salerno) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'800 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi assorbono quelli autorizzati con circolare n. 45 dell'8 marzo 1946 e saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

b) *La Società acquedotti Tirreni*, di La Spezia, esercente gli acquedotti dei lidi di Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi (Lucca), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo dell'800 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1947, salvo proroga.

TARIFFE GAS

a) *La Società industriale Camuzzi*, di Milano, è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas prodotto dalla dipendente officina di Rovereto il prezzo di L. 14 al mc.

b) *La Società industriale Trentina*, di Trento, è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas prodotta dalla dipendente officina di Trento, il prezzo di L. 14 al mc.

c) *La Società anonima Colombo*, di Lecco, è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas prodotto dalla dipendente officina di Mariano Comense, il prezzo di L. 12,50 al mc., e per il gas prodotto dall'officina di Erba il prezzo di L. 14,50 al mc.

b) *L'Azienda generale dei servizi municipalizzati*, di Verona, è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 12,50 al mc.

(874)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 31 gennaio 1947:

Labellarte Vito Donato, notaio residente nel comune di Gioia del Colle, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Bari;

Trapuzzano Francesco, notaio residente nel comune di Gizzeria, distretto notarile di Nicastro, è traslocato nel comune di Nicastro;

Corbò Mario, notaio residente nel comune di Tuscania, distretto notarile di Viterbo, è traslocato nel comune di Cori distretto notarile di Roma;

Palmieri Vincenzo, notaio residente nel comune di Pulsano distretto notarile di Taranto, è traslocato nel comune di Taranto;

Calabresi-Marconi Paolo, notaio residente nel comune di Nettuno, distretto notarile di Roma, è traslocato nel comune di Roma.

(827)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza)

Con decreto Ministeriale 31 gennaio 1947, la zona di ripopolamento e cattura del torrente Trebbia (Piacenza), della estensione di ettari 2.800, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(659)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Porcellengo di Paese (Treviso)

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1947, la zona di ripopolamento e cattura di Porcellengo di Paese (Treviso), della estensione di ettari 1.500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 maggio 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(661)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	269956	Prebenda arcipretale del Capitolo cattedrale di Bitonto (Bari).	77 —
Id.	318757	Cappelle riunite del SS.mo Sacramento, della Misericordia, Ospedale di San Sebastiano, San Nicola e del SS.mo Rosario, in Prata Sannita (Caserta)	287 —
Id.	330063	Congregazione di carità di Prata Sannita	210 —
Id.	368918	Fondazione Elisa Levi e Roberto Levi con sede in Reggio Emilia	493, 50
Id.	789423	Nobile Luisa fu Luigi, dom. a Sant'Agata dei Goti, vincolata.	350 —
Id.	217737	Pollano Antonio fu Vincenzo, dom. a Sessa Aurunca (Caserta).	35 —
Id.	792692	Cucuzza Sebastiano fu Salvatore, dom. a Mistretta (Messina)	140 —
Id.	96982	Chiesa parrocchiale di Carpugnino (Novara).	10, 50
Id.	418589	Asilo infantile San Carlo Borromeo, in Lacchiarella (Milano).	70 —
Id.	388867	Costamagna Carolina fu Giuseppe, vincolata.	1.190 —
Id.	817202	Biondi Lucia fu Erberto, moglie di Dupasquier Oscar Walter, dom. a Napoli, vincolata	843, 50
Id.	107225	Opera del Suffragio, in Poggio di San Remo (Porto Maurizio)	14 —
Id.	108819	Canonicato arcidiaconale e della Penitenzieria nel Capitolo cattedrale di Ventimiglia	14 —
Id.	486586	Arciconfraternita del SS.mo Rosario in San Giovanni in Palco, in Mercato Sanseverino (Salerno)	7 —
Id.	654850	Valerio Carmine fu Lodovico, dom. a Filignano (Campobasso).	423, 50
Id.	478482	Ferro Domenico fu Antonio, dom. a Canischio (Torino)	105 —
Id.	46990	Congregazione della SS.ma Annunziata e Monte dei morti di Savino Villaggio del comune di Giffoni Valle Piana	63 —
Id.	506841	Parrocchia di Santa Maria della Pietà, in Eboli	7 —
Id.	161456	Comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo)	871 —
Id.	182550	Come sopra.	7 —
Id.	213809	Come sopra.	3, 50
Id.	224438	Come sopra.	38, 50
Id.	290934	Come sopra.	66, 50
Id.	336840	Come sopra.	66, 50
Id.	3C.981	Come sopra.	42 —
Id.	386901	Come sopra.	77 —
Id.	394984	Come sopra.	217 —
Id.	405955	Come sopra.	3, 50
Id.	442123	Come sopra.	17, 50
Id.	457477	Come sopra.	35 —
Id.	511733	Come sopra.	21 —
Id.	525747	Come sopra.	7 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 febbraio 1947

Il direttore generale: CONTI

(773)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % - 1943, serie *B*, n. 763, di L. 10.000; serie *D*, n. 811, di L. 10.000 e serie *E*, n. 1095, di L. 1.000, intestati a Ferrara Pignatelli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo Antonio fu Gennaro, vincolati per dote, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'articolo 15 del menzionato regolamento, si provvederà al rimborso e contemporaneo rinvestimento dei suddetti buoni scaduti, con l'emissione dei nuovi titoli al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 7 febbraio 1947

(774) *Il direttore generale*: CONTI

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento delle cedole al 1° gennaio e 1° luglio 1944, 1° gennaio e 1° luglio 1945, relative al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 519065, di annue L. 126, intestato a Zambon Alessandrina fu Alessio, moglie di Conestabile della Staffa Francesco, con usufrutto a Fivizzani Maria Pia detta Pia ved. Zanni.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 5 febbraio 1947

(820) *Il direttore generale*: CONTI

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento della cedola n. 23, relativa al semestre 1° gennaio 1946, del certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 527140, di annue L. 3500, intestato a Gaudini Domenica Teresina di Andrea in Ciglieri, dom. a Susa (Torino).

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 5 febbraio 1947

(821) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stata chiesta l'unione del foglio tagliandi ricevute al certificato del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 281298, di annue L. 10,50, intestato a Senatore Sabato fu Giuseppe, dom. a Passiano, frazione di Cava dei Tirreni (Salerno), con vincolo per cauzione dovuta dal titolare quale accollatario di trasporti postali.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente la distinta dei titoli compresi nel certificato stesso (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 febbraio 1947

(822) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 febbraio 1947 - N. 37

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,10
Id. 3,50 % 1902	84,45
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 5 % 1936	95 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,75
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,075
Id. 5 % convertiti 1951	99,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Bagheria, in liquidazione

Nella riunione tenutasi il 12 gennaio 1947 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Bagheria, l'avv. Michelangelo Sciarrino è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(763)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sclassifica di un'area demaniale marittima nella spiaggia di Cesenatico

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 27 gennaio 1947, è stata trasferita, dal Demanio marittimo al Patrimonio dello Stato, un'area demaniale di mq. 3.000, nella spiaggia di Cesenatico, compresa tra le locali colonie marine del Consorzio provinciale antitubercolare Veronese e dell'A.G.I.P., per una profondità di m. 40 verso mare.

(829)

CONCORSI

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria delle concorrenti idonee e delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Padova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio in data 20 dicembre 1941, numero 28314, Div. III/m, con cui veniva bandito il concorso per i seguenti posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 20 dicembre 1941:

1) Anguillara Veneta, condotta 1° reparto;
2) Casale di Scodosia, condotta unica;
3) Galliera Veneta, condotta unica;
4) Gazzo Padovano, condotta unica;
5) Massanzago, condotta unica;
6) Noventa Padovana, condotta unica;
7) Rovolon, condotta unica;
8) Sant'Elena, condotta unica;

Visti gli articoli della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con decreto Ministeriale in data 25 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1943;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee:

1)	Moscato Giovanna di Bortolo	voti 69,750/100
2)	Boscari Teresa di Giuseppe	» 64,987/100
3)	Bortolazzo Maria in Miotto di Bernardo	» 63,536/100
4)	Scarparo Luigia in Baretta di Giovanni	» 62,781/100
5)	Bizzotto Giuseppina in Toniolo	» 62,581/100
6)	Salvador Maria in Capuzzo fu Emilio	» 62,300/100
7)	Minozzi Ida fu Gustavo	» 61,387/100
8)	Frigo Anna in Cecchinato fu Angelo	» 61,125/100
9)	Borgato Giuseppina fu Pietro	» 60,412/100
10)	Biolo Mercedes in Galante fu Livia	» 60,012/100
11)	Ventura Ferrarina fu Egidio	» 59,753/100
12)	Todesco Giovanna fu Luigi	» 59,625/100
13)	Boggian Berruccia fu Luigi	» 58,850/100
14)	Benetello Elena in Zecchinato di Eugenio	» 58,607/100
15)	Crescente Maria di Giovanni	» 58,450/100
16)	Martin Laura di Antonio	» 58,437/100
17)	Polato Maria Giuseppina fu Mansueto	» 58,345/100
18)	Bordin Jole in Schiavon di Celeste	» 58,212/100
19)	Rosa Adele in Meneghello di Giovanni	» 57,301/100
20)	Pevarello Sigrid di Attilio	» 56,817/100
21)	Rampazzo Ida in Milani fu Angelo	» 56,606/100
22)	Zucchello Marcella in Sandri di Giuseppe	» 56,348/100
23)	Padovan Natalia in Griggio di Ferruccio	» 56,168/100
24)	Scarabottolo Elda in Vianello fu Giovanni	» 56,096/100
25)	Patella Alessandra in Brasolin fu Geremia	» 55,888/100
26)	De Lissandri Gina in Sanavio fu Gaetano	» 55,608/100
27)	Bergamin Giuseppina in Volpato di Valentino	» 54,665/100
28)	Moletta Maria in Masiero fu Giovanni	» 54,655/100
29)	Dal Santo Carmentana in Gambato di Giuseppe	» 54,153/100
30)	Donello Lina in Fasolo fu Giulio	» 51,218/100
31)	Nicetto Maria fu Martino	» 51,146/100
32)	Zorzo Irma in Caon di Caterino	» 50,812/100
33)	Cogo Adele fu Felice	» 50,262/100
34)	Manfrin Ermida in Patander di Silvio	voti 49,993/100
35)	Baretta Dosolina di Giovanni	» 49,343/100
36)	Marcolongo Ester di Valentino	» 49,250/100
37)	Biscuola Florinda di Albino	» 48,375/100
38)	Negri Elsa di Ezio	» 47,843/100

Padova, addì 15 gennaio 1947

Il prefetto: MANNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto Prefettizio in data 20 dicembre 1941, numero 28314, Div. III/m, con cui veniva bandito il concorso per i seguenti posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 20 dicembre 1941:

1) Anguillara Veneta, condotta 1° reparto;
2) Casale di Scodosia, condotta unica;
3) Galliera Veneta, condotta unica;
4) Gazzo Padovano, condotta unica;
5) Massanzago, condotta unica;
6) Noventa Padovana, condotta unica;
7) Rovolon, condotta unica;
8) Sant'Elena, condotta unica;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale in data 25 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 1943;

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con odierno decreto prefettizio pari numero;

Tenute presenti le sedi da ciascuna delle concorrenti indicate in ordine di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali, per la nomina a titolari della condotta indicata, rispettivamente, a fianco di ciascun nominativo e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore:

1) Moscato Giovanna di Bortolo e fu Spagnolo Antonia, con recapito in Padova, via San Biagio 3-*b*, vincitrice della condotta ostetrica di Noventa Padovana;

2) Boscari Teresa Agnese di Giuseppe e di Pinton Maria, con recapito in Padova, via Strada Montà 187, presso Cucih Eugenio, vincitrice della condotta di Gazzo Padovano;

3) Bortolazzo Maria in Miotto di Bernardo e di Visentin Giovanna, con recapito a Galliera Veneta, vincitrice della condotta di Galliera Veneta;

4) Scarparo Luigia in Baretta di Giovanni e di Palugan Fortunata, con recapito ad Anguillara Veneta, vincitrice della condotta del 1° reparto di Anguillara Veneta;

5) Bizzotto Giuseppina in Toniolo di Felice e di Gazzotto Rosa, con recapito a Tombolo (Onara), vincitrice della condotta di Massanzago;

6) Salvador Maria in Capuzzo fu Emilio e di Casonato Angela, con recapito a Sernaglia della Battaglia (Treviso), via Roma n. 32, vincitrice della condotta di Casale di Scodosia;

7) Minozzi Ida fu Gustavo e di Cecchinato Carolina, con recapito a Pozzonovo, vincitrice della condotta di Rovolon;

8) Frigo Anna in Cecchinato fu Angelo e fu Bortoli Domenica, con recapito a Cartura (Padova), vincitrice della condotta di Sant'Elena.

Padova, addì 15 gennaio 1947

Il prefetto: MANNO

(645)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.